



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Benedicti XIV. ab Anno 1746. usque ad
Annum 1749

Luxemburgi, 1753

XLIV. Reformatio Tribunalium Urbis in Judiciis Criminalibus, & quoad
expeditiones Commissionum, cum opportunis ordinationibus. 16.
Decembris.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74761](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74761)

quoque Noster octavo Kalendas Augusti 1737. suo Decreto approbavit, & in gradu heroico collocatas asseruit. Postmodum coram Nobis in hoc Supremae Dignitatis fastigio quamquam immerito collocatis, ad Miracula deventum est, quorum duo, communibus tum eorundem Cardinalium, tum memoratae Congregationis Consultorum curis, atque suffragiis perspecta, discussa, atque approbata, nono Kalend. Maji Decreto nostro firmavimus. Illud tandem investigandum maxime supererat: Num Virtutibus, ac duobus tantummodò Miraculis probatis, idem Servus Dei Beatorum factis posset adscribi. Verùm rebus a Nobis accuratissime pervolutis, ultro, lubenterque assensu summe, nuperoque Decreto nostro amplissimo nonis Augusti Causam absolvimus. Quae cum ita se habeant, precibus tum dilectorum Filiorum Nobilium Virorum, Ducis, & Domini Venetorum, tum dilectorum etiam Filiorum Clericorum Regularium Congregationis de Somascha, paterna benignitate annuentes, de supradicta Cardinalium Congregationis consilio, & assensu, auctoritate Apostolica tenore praesentium indulgemus, ut idem Dei Servus HIERONYMUS AEMILIANUS in posterum BEATI nomine nuncupetur, ejusque Corpus, & Reliquiae venerationi Fidelium (non tamen in processionibus circumferendae) exponantur; Imagines quoque radiis, seu splendoribus exornentur: ac de eo quotannis die octava Februarii, qua è vivis feliciter cessit, recitetur Officium, & Missa de communi Confessoris non Pontificis, cum Oratione a Nobis approbata, juxta rubricas Breviarii, & Missalis Romani. Porro recitationem Officii, & Missae celebrationem hujusmodi fieri concedimus tum in universa Clericorum Regularium hujusmodi Congregatione, tum in Urbe Venetiarum, ubi Vir ille magnus primam lucem aspexit, tum in memorato Oppido Somascha, ubi supremum diem clausit, tum in toto Bergomeni Territorio, ubi diu versatus est, ab universis Christianis tam Saecularibus, quam Regularibus, qui ad horas Canonicas tenentur: Et quantum ad Missas attinet, etiam ab omnibus Sacerdotibus ac Ecclesiis, in quibus Festum peragetur, confluentibus. Praeterea primo dumtaxat anno a datis hinc literis inchoando, in Ecclesiis Congregationis de Somascha, Civitatis, Oppidi, & Territorii antedicti, solemnia Beatificationis ipsius Servi Dei cum Officio, & Missa sub ritu duplici majori, die ab Ordinaris respective constituta, postquam in Basilica nostra Sancti Petri in Vaticano celebrata fuerint eadem solemnia tertio Kalendas Octobris currentis anni, pariter celebrandi facimus potestatem. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac decretis de non cultu editis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earundem praesentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu Secretarii dictae Congregationis Cardinalium subscriptis, & Sigillo Praefecti ejusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio, quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensa.

Cum autem ad cultum Sanctorum quam maxime interfit, in praeclearis eorum gestis cogitationes omnes, nedum oculos deingere, ut, excusso torpore, nostram improperantes desudiam, & ab eorum caritate & poenitentia quam longissime abesse recogitantes, ad Evangelicæ doctrinae normam mores nostros componamus, plurima in HIERONYMO AEMILIANO, eademque ad imitandum luculentissima suppetunt virtutum exempla, ut ejusdem vestigiis inhaerentes, assequamur & premia. Hic enim Dei Servus, quamvis clarissima Familia ortus, juvenili ta-

men licentia in vicia turpiter delapsus, ut Deo satisfaceret, arctamque salutis viam ingrederetur; non generis nobilitatem, non mollem, & delicatam juventutem, non commoda vita, non Magistratus jacturam, non affinium querelas, non hominum ludibria prætexit, sed illecebrarum corruptelis animum irretitum, & diris vulneribus confossum, congruis curavit remediis, idque potissimum praecavit, ne imbecillior medicina foret, quam morbus. Praeter ceteris autem ejus virtutibus, caritatem praestitit æmulari, quae per dilectionem operata est, & qua ille totus in proximos deslagavit; ut in hoc primo, & maximo Evangelicæ legis mandato excolendo egregiam semper navemus operam, probè memores iis tantum, qui multum dilexerunt, multa quoque peccata fore remittenda. Lapsi porrò, quibus incumbit improbam vitae consuetudinem, corruptosque mores emendare, non qualemcumque poenitentiam in hoc indulgentissimo Saeculo tot verborum lenociniis delinitam, sibi satis esse confidant, sed hujus Servi Dei moneantur exemplo, ad gravia expianda delicta, ad flectendam Omnipotentis iram, & ad instaurandam spiritus novitatem, quam BEATUS HIERONYMUS AEMILIANUS assecutus est, & quae ipsi tantam peperit gloriam, sine magnis nostris stribus, & laboribus, divina id exigente iustitia, pervenire nequaquam posse.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die xxii. Septembris MDCCXLVII. Pontificatus Nostri Anno Octavo.

D. Card. Passioneus.

Reformatio Tribunalium Urbis in Judiciis Criminalibus, & quoad expeditiones Commissionum, cum opportunis ordinationibus.

XLIV.

BENEDICTUS EPISCOPUS,

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

RErum humanarum conditio fert, ut etiam quae rectè, ac sapienter olim sunt constituta, novam semper, & assiduam Rectorum curam, & vigilantiam exposcant; ut dum ipsa vel temporum vicissitudine, vel hominum vitio sensim labefactantur, ad debitum integritatis statum supremi moderatoris diligentia, & auctoritate revocentur. Hinc est, quod licet Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum providentia, non solum Ecclesiam Christi Pastoralis eorum regimini commendatam, verum etiam temporale Patrimonium eorundem potestati conceditum, optimis justissimisque legibus instruxerit, saepe tamen cogimur exorientes abusus, & inordinationes, a parvis initiis in magnas corruptelas, cum iustitia injuria, & populorum damno, quotidie succrescentes, novis promulgatis legibus emendare, & ne in posterum similia accidant, quantum Nobis ex alto conceditur, providere. Quam ob rem quum plures tam Venerabilium Fratrum Nostrorum hujus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, quam Dilectorum Filiorum Curiae Nostrae Officialium, & Ministrorum Consultationes partim constitutas invenerimus, partim, pro Apostolici ministerii Nostri Officio, publicaeque utilitati studio, Nos ipsi statuerimus; quarum ope, & consilio occurrentes vel Ecclesiarum, vel temporalium Ditionum Nostrorum necessitates intelligere, iisque opportunè consulere valeremus; magnum in dies fructum percipere Nos agnoscimus ex instituta Congregatione Particulari super Economica Apostolica Camera, &

Proccemium.

Leges ad debitam observantiam revocari debent.

Pontifices pro Temporalium eorum dominio varios abusus emendarunt.

Et Pontifex id ipsum sedula cura egit.

Praecipue instituendo super Oeconomia Aeraarii Camera

Adhortatio ad virtutum imitationem, praesertim Charitatis, & Poenitentiae.

1747.
Congregationem particularem.

Quae non paucos abusus in iudiciis Criminalibus advertit.

Quibus Pontifex occurrere per specialem Chirographum.

Tenor Chirographi.

Procurium.

Gravamina ob expeditionem Commissariorum.

Pontif. mandavit dictae Congregationi, ut modum suppeditaret, quo illa evitarentur.

Congregatio resolutionem cepit, illamque Pontifex observandam tradidit.

Et ob fructum perceptum, illam in perpetuum decernere statuit.

Erarii Nostri administratione, pro cuius erectione Apostolicas Literas edidimus xiv. Kalen. Maji anni MDCCXLVI.; qua nempe Congregatione suggerente, quum cognoverimus non paucos abusus in Criminalibus iudiciis Tribunalium Almae Urbis inventos, atque diuturna, sed non minus prava consuetudine firmatos, ex quibus tum Apostolicae Camerae Nostrae Erarium, tum publicae iustitiae administratio, tum Reorum, & damnatorum salus, atque substantia, magna & indebita accipiebant detrimenta; non omisimus opportuna statim mandata, atque praecipua ad eorum correctionem singulis, ad quos pertinebat, dirigere; quae deinde complexi sumus in Scheda nostrae Motus proprii die xxx. elapsi mensis Septembris Nostra manu signata, die vero ij. mensis Octobris in plena Camera exhibita, & presentata, deinde in sequenti Camera die xvij. mensis Novembris, in executionem Decreti dictae plene Camerae, ac Constitutionis fel. record. Pii Papae IV. Praedecessoris Nostri de registrandis, admisa, & in Libro Signaturarum Nostrarum in actis dilecti Filii Gregorii Castellani unius ex praedicta Camera Nostra Apostolicae Secretariis, & Cancellariis existentis fol. 58. & seq. registrata, quae est tenoris sequentis, videlicet.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

DOpo aver Noi largamente provveduto con diverse Nostre Costituzione al buon ordine, ed Amministrazione della Giustizia nelle Cause Civili: Era ben giusto, e convenevole, che rivolgesimo gli occhi della nostra Paterna provvidenza sopra le Cause, e Processure Criminali, quali interessano non le sole sostanze, ma la estimazione, la libertà, e non rade volte anche la vita degli Uomini. Sapendo pertanto li molti aggravj, che soffrivano, non meno gl'Inquisiti di qualche delitto, che la nostra Camera Apostolica, e le Comunità del Distretto di questa nostra Città di Roma, dalle frequenti spedizioni de' Commissarij, che si facevano dal Governo, e da altri Tribunali di essa Città, e specialmente col prolungarsi più assai del necessario le medesime Commissioni, come pure dall'essere per più mesi trattenuti a marcire in queste Carceri, prima di essere trasmessi a Civita Vecchia, quei miserabili, che sono condannati alla pena della Galera: Ordinammo alla Congregazione dei Cardinali, e Prelati da Noi specialmente deputata nella nostra Costituzione, che incomincia, *Apostolici Erarii*, sopra le materie Economiche della Camera, e dello Stato, che cercasse, & suggerisse il modo più adeguato, con cui restasse provveduto sull'uno, e l'altro capo, non meno alla buona amministrazione della Giustizia, che alla indennità del nostro Erario: Lo che avendo la medesima Congregazione puntualmente, ed esattamente adempiuto *fin dalli 8. Novembre, e 6. Dicembre dell'anno proflimo passato 1746.*, con aver anche intesi, e consultati li Ministri principali de' suddetti Tribunali, ci contentammo per allora di notificare per mezzo della nostra Segreteria di Stato al Reverendissimo Cardinale Vicario, a Monsignor Governatore di Roma, ed Monsignor Uditore generale della Camera, le risoluzioni providamente prese da essa Congregazione, con ordine di dare alle medesime fin dal principio dell'anno, pronta, e puntuale esecuzione. Oggi poi, che mediante la prova, ed esperimento fattone in tutto questo tempo di mezzo, abbiamo veduto, e riconosciuto essere le medesime Risoluzioni del tutto corrispondenti alla intenzione, e desiderio Nostro; Vogliamo, che le medesime sieno, e restino stabilite, e fissate in perpetuo.

Che però di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Suprema Potestà, inerendo alle suddette Risoluzioni, come sopra, prese dalla detta nostra Congregazione, e confermando, ed approvando gli ordini già dati per mezzo della nostra Segreteria di Stato, ordiniamo in primo luogo, e comandiamo, che in avvenire per servizio del Tribunale del Governo di Roma vi sia sempre un numero certo, fisso, e determinato di Giudici, e Notarij, e non più con stipendj, ed emolumenti incerti, ma ciascuno col suo mestruo salario, e provisione fissa, e determinata, come in appresso, cioè; Nella Classe, e numero de' *Giudici*, due Luogotenenti: Il primo con il solito salario di *scudi cinquanta il mese*, e colla mancia parimenti solita di altri *scudi cinquanta* l'anno per le Feste del Santissimo Natale: E parimente il secondo con il solito salario di *scudi quaranta* il mese, e colla solita mancia di altri *scudi cinquanta* ogni anno nella solennità suddetta. *Due Sostituti Luogotenenti*, il primo con salario di *scudi trenta*, ed il secondo di *scudi venticinque* ogni mese. *Quattro Sostituti Fiscali numerarij*, col salario di *scudi quindici* il mese per ciascheduno: *E sei Sostituti Fiscali sopranumerarij* col salario di *scudi dieci* per ciascheduno, senz'altra mancia dentro l'anno. E perchè oggi si trovano al servizio del Governo altri due Sostituti Sopranumerarij, vogliamo, che questi, cioè che li due, che sono gli ultimi in ordine di ammissione, possano, se vogliono, continuare il servizio di esso Governo per loro comodo, ed insegnamento, ma però senza salario alcuno, e colla sola mancia di *scudi dieci* l'anno nelle Feste suddette di Natale, come hanno goduto finora. Subito poi che questi due, o alcuno di loro, faranno provveduti di altro Impiego, o pure passeranno nel numero de' detti sei sopranumerarij salariati, non dovranno più ammettersi altri in luogo loro; Volendo Noi, che il numero de' Giudici del Governo resti sempre fissato, e stabilito, colli Salarij, e Provisioni suddette, in due Luogotenenti, due Sostituti Luogotenenti, quattro Sostituti Fiscali numerarij, e sei Sostituti Fiscali Sopranumerarij, e che oltre questi non possa, ne debba ammettersi verun altro, sotto qualunque nome, titolo, e pretesto, ancorchè protesti, e dichiari da principio di voler servire senza mancia, salario, ed emolumento alcuno, per aver dimostrato l'esperienza del passato, che questi Sopranumerarij non salariati, per lo più giovani, ed inesperti, altro non producono, che disordine, e confusione, e non potendo pretendere Salario, si procacciano tuttavia con altre maniere poco giuste il necessario loro mantenimento. Che se mai in avvenire contro questo Nostro divieto, e proibizione, ardiranno li detti Luogotenenti, o altri chiunque sia, eziandio lo stesso Governator di Roma pro tempore, ammettere alcuno sopra il detto numero di dieci, vogliamo, che sia tenuto a pagarli del proprio il Salario di *scudi dieci* il mese, senza che possa mai ripeterlo dalla nostra Camera.

Così pure nella *Classe de' Notari* del medesimo Tribunale del Governo, vogliamo, & ordiniamo, che oltre il *Capo Notaro*, e suo *Sostituto primario*, quale fa ancora le funzioni di *Segretario*, non si tenga in avvenire maggior numero di *dieci Notarij Sostituti*, con il Salario mestruo di *scudi dieci* per ciascheduno, oltre gli emolumenti, che provengono dalle licenze di portar Armi, quali dovranno fra di essi ripartirsi, come finora sono stati ripartiti, a tenore del Chirografo segnato da Urbano VIII. Nostro Predecessore li 29. Novembre 1640., a cui nelle parti non contrarie alla presente Nostra Cedula di Moto Proprio, vogliamo che si abbia

piana

I. Praesidii Tribunalium, cum detentata provisione. Numerus emolumentum Judicum.

Numerus emolumentum Notariorum.

piena relazione. E se il Capo Notaro, o altri chi che sia, ardirà ammettere alcuno sopra il suddetto numero di dieci, sia parimente tenuto a pagarli del proprio scudi quattordici il mese senza eccezione alcuna, e senza poterli mai ripetere, nè direttamente, nè indirettamente dalla nostra Camera.

Corrispettivamente a questi accrescimenti, e nuovi assegnamenti, quali facciamo ben volentieri alli Giudici, e Notarj del suddetto Tribunale del Governo di Roma, affinché ciascuno di essi abbia un salario corrispondente all'Impiego, e fatica sua, e più non sia, come prima, costretto a procacciarsi il vitto e mantenimento dalle Commissioni Criminali: Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che tanto li Giudici, che li Notarj suddetti, e ciascuno di essi, abbiano, ed abbia l'obbligo, e peso di andare in tutte le Commissioni, che saranno loro ordinate da Monsignor Governatore di Roma pro tempore, eziandio fuori del Distretto, tanto per cause proprie del Tribunale, quanto per cause, e per ordine della Congregazione della Nostra Consulta, senza che alcuno di essi Giudici, e Notarj possa per alcuna benchè laboriosa, e laboriosissima Commissione, domandare, e pretendere Viatici, Cavalcatore, o altra veruna ricognizione, e pagamento, eccettuate le sole, e semplici Cibarie, per le quali assegniamo, e vogliamo, che si paghino dalla Nostra Camera alla Massa di tutti li suddetti Giudici, e Notarj del Governo uniti assieme, e per modo di corpo, e Collegio, la somma di scudi ottocento ottanta annui. Quali scudi 880. dovranno in primo luogo erogarsi, per la rata, che sarà necessaria, nelle spese dei Chirurghi, o altri Periti in occasione di riconoscere li corpi di delitto, e per ogni altra spesa eventuale, ed incerta, quale per qualunque causa, e ragione, e sotto qualunque nome, o titolo, occorrerà farsi in congiuntura di dette Commissioni. In secondo luogo dovranno erogarsi per le Cibarie di quelli Giudici, e Notarj, che anderanno effettivamente in Commissione fuori di Roma, da tassarsi un tanto il giorno dal suddetto Governatore pro tempore, ma però nella somma la più ristretta, che sia possibile, affinché li detti Giudici, e Notarj per godere il vantaggio di dette Cibarie, o pure per stare assenti da Roma, ed in conseguenza dal peso delle loro ordinarie incombenze, non prolunghino più del bisogno, come finora più volte è accaduto, con grave danno della Camera, delle Comunità, e degli Inquisiti, le medesime Commissioni. Ed in terzo luogo, se dopo le spese, e Cibarie suddette avanzará qualche parte di detti scudi ottocento ottanta, dovrà l'avanzo ripartirsi ugualmente in fine di ogni anno tra li suddetti Giudici, dodici Sostituti, e dieci Notari salariati come sopra. E nondimeno, ad effetto, che li medesimi vengano sempre più animati a fare il loro dovere, vogliamo di più, & ordiniamo, che oltre li suddetti scudi ottocento ottanta da erogarsi, come sopra, si paghino ogni anno dalla Nostra Camera nelle mani detto Monsignor Governatore pro tempore altri scudi cento, ad effetto di remunerare con essi ad arbitrio suo quelli, che averanno usato nel decorso dell'anno celerità, diligenza, ed attenzione maggiore nelle loro Commissioni.

Non intendiamo però con questo nostro nuovo provvedimento di liberare, o esimere gl'Inquisiti dall'obbligo, che hanno, di pagare li viatici, secondo la disposizione di ragione, e delle Costituzioni, & ordinazioni de' nostri Predecessori; Ma dove prima dovevano pagarli alli Giudici, e Notarj, perchè non erano salariati, o non avevano salari corrispondenti alle loro fatiche, vogliamo che in avvenire sieno tenuti

pagarli alla nostra Camera Apostolica, in rimborso delli salari, e somme suddette; E che a tal'effetto quei Giudici, e Notarj del suddetto nostro Tribunale del Governo, che andranno in commissione, subito che gl'Indizj siano sufficienti per trasmettere l'Inquisizione, o pure la tortura, debbano, sotto pena della rimozione dall'Uffizio, e di essere tenuti del proprio, fare esatta, e diligente descrizione di tutti li Beni, tanto Mobili, che Stabili, dell'Inquisito; o Inquisiti, e quella alligare in Processo, e denunciare con intimazione giudiziale al Commissario generale della nostra Camera, o suo Sostituto Commissario, ad effetto che possa esigere, e far esigere i Viatici dagli Inquisiti, dopo seguita la condanna. Con che li nostri Sudditi restaranno grandemente sollevati, perchè in questo modo non saranno più soggetti alla dispersione, e perdita de' loro Beni, prima che sieno trovati veramente colpevoli.

E perchè il Capo Notaro del Governo con questo nuovo metodo viene a perdere la quarta parte degli utili, che ritraevano li Notarj suoi Sostituti, nell'andare in commissione: Perciò in compenso di detta quarta parte, assegniamo, e vogliamo, che si paghi dalla nostra Camera al medesimo Capo Notaro la somma fissa, e stabile di scudi cinquecento ogni anno, con che però il medesimo, per la mancanza di detti utili provenienti dalle Commissioni, non possa chiedere, o pretendere dall'Archiconfraternità della Carità alcuno sbasso, o defalco dell'annuo affitto convenuto colla medesima per detto Uffizio, e Notariato, ma anzi debba puntualmente osservare in tutto, & per tutto, ciò che ha promesso nell'Istromento di detto Affitto.

Da questi provvedimenti, che riguardano il Tribunale del Governo per le Commissioni Criminali, tanto proprie, quanto della Congregazione della Nostra Consulta, passando agli altri due, di Monsignor Uditore Generale della Nostra Camera, e del Reverendissimo Cardinale Vicario di Roma, e parimente inerendo alle Risoluzioni prese dalla detta Congregazione Economica, e confermando gli Ordini già dati in principio del corrente anno per mezzo della Nostra Segretaria di Stato, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che restano fermi si per l'uno, che per l'altro Tribunale, li Giudici, Notarj, e Ministri, che al presente vi sono, colli salari, e provisioni, che attualmente gode ciascuno di essi, nelle Cause Criminali, nelle quali vi è l'Accusatore, o Aderente al Fisco, se questi chiederà in alcuno di detti due Tribunali, quando per altro sia competente, che si spedisca un Giudice Commissario fuori di Roma, potranno in tal caso da essi Tribunali spedirsi Giudici, Notarj, e Birri, purchè però l'Accusatore, o Aderente al Fisco, abbia preventivamente fatto il deposito delle spese, Cibarie, o Viatici, in somma congrua e conveniente, e per il di più, che quelle possano importare, dia, & abbia dato scurtà idonea di pagare, e supplire l'intiero in fine della Commissione, con dichiarazione espressa da inserirsi, e registrarsi nel Processo della Causa, che non debba, ne possa l'Accusatore, o Aderente al Fisco ripetere dagli Accusati, o Inquisiti, li Viatici, che averà depositati, o pagati, se non dopo seguita la condanna.

Quando poi non vi sia Accusatore, o Aderente al Fisco, o pure che questi non vogliono, o non possano depositare, ed obbligarsi in scurtà come sopra; Vogliamo, ed ordiniamo, che in questo caso, e casi, nè l'uno, nè l'altro di detti due Tribunali spediscono più da Roma nè Giudici, nè Notarj, nè Birri; Ma ciascuno di essi appoggi, ed incarichi delle Commissioni, che occorreranno, gli Ordinarij Ecclesiastici,

II. Illis injungitur onus adimplendi Commissiones extra Urbem cum solo cibariorum lucro.

Cibaria, & alie expense deduci debent ex certa summa a Camera percolvenda.

Quod superest inter ipsos dividatur.

Gubernator Urbis recipiat aliam summam pro remuneratione digniorum.

De onere Inquisitorum solvendi expensas Commissionum.

III. Emolumenta primi Notarii compensat.

IV. In Tribunalibus Camerae Apostolicae, & Vicariis, Salaria Ministrorum non immutentur.

Commissiones vero fiant expensis Partis Fisco adherentis.

Si desit Pars Fisco adherens, quid agendum.

o Vicarj generali, oppur anche altre Persone a suo piacimento, costituite però in Dignità Ecclesiastica, di quelle istesse Diocesi, ove dovrà farsi il Processo, con trasmetter loro, unitamente alla Commissione, quelle Istruzioni, che stimerà opportune, affinché il Processo si faccia nelle forme di ragione. E se mai avvenisse qualche caso particolare, in cui si stimasse necessario per la buona amministrazione della Giustizia, o commettere il Processo ad alcuno de' Vescovi, o Ordinarj più vicini, o pur anche spedir da Roma Giudici, o Notarj; Vogliamo che in tal caso se prenda da Noi, e da' nostri Successori Commissione speciale segnata di nostra propria mano, con il *Visa* di Monsignor Uditore pro tempore Nostro, e de' nostri Successori, come Segretario di detta Congregazione Economica: Di modo che senza tal Commissione speciale (in luogo della quale vogliamo, che non possa supplirsi, nè per via di semplice rescritto, nè in altra qualunque forma) li Giudici, e Notarj, e Birri non possano pretendere nè Viatici, nè Cibarie, nè Cavalature di sorta alcuna, ed ogni spesa o grande, o piccola, vada a danno, e carico di chi avrà data la Commissione contro la disposizione di questo Nostro Moto proprio: Monsignore Uditore poi, e Segretario pro tempore di detta Congregazione, prima di porre il *Visa*, dovrà seriamente esaminare, se sia veramente necessario concedere la detta Commissione speciale, e quando così creda, dovrà avvertire, che nella Commissione s'ingiunga espressamente al Commissario, e suo Notaro, il peso di fare, e d'inscrivere nel Processo la descrizione de' Beni, tanto mobili, che stabili degl'Indiziati, o indiziandi; sotto pena, che in mancanza di tal descrizione, nulla possano pretendere dalla nostra Camera a titolo di Cibarie, o Cavalature, o per altra qualunque causa, o pretesto.

V.
De celeris
Damnato-
rum ad Tri-
remes expe-
ditione.

Provveduto in tal guisa alle Commissioni Criminali, resta ora de provvedere all' altro capo di pregiudizio, e danno, quale hanno finora sofferto tanto li Condannati in pena della Galera, quanto anche la nostra Camera, ed Erario, dall' essere li medesimi Condannati, senz' alcun giusto, e legittimo motivo, ma per sola mancanza di pronto trasporto, trattenuti lungo tempo a marcire nelle Carceri di Roma: Onde anche in questa parte inerendo alla risoluzione presa dalla prelodata Congregazione Economica, e confermando, ed approvando gli ordini già dati a Monsignor Governatore per la nostra Segreteria di Stato: Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire il Bargello pro tempore di Roma sia tenuto, ed obbligato condurre per terra a tutte sue spese, tanto di Uomini, e loro Cavalature, che di Carri, Cavalli, Cibarie, Stallatici, e finalmente ogni altra spesa certa, o pure incerta, da Civita Castellana a Roma, e poi da Roma a Civita Vecchia (come in virtù degli Ordini suddetti si è già principiato praticare con felice successo) tutti coloro, che sono, e faranno condannati alle Galere da qualsivoglia Giudice, e Tribunale, si di Roma stessa, che dello Stato Ecclesiastico mediato, & immediato, con dare a detti Condannati il solo riposo di *tre giorni* dopo giunti a Civita Castellana, e di *tre altri giorni* dopo giunti in Roma, purchè quivi non sieno arrestati con ordine in iscritto di legittimo Superiore, quale abbia facoltà di arrestarli; E che per tal' effetto l'Ufficiale chiamato Commissario dei Galeotti, sotto pena irremissibile della perdita della Carica, ed altre eziandio corporali ad arbitrio, subito giunti in Roma li suddetti Condannati nelle Provincie, e rispettivamente subito dopo pubblicata la sentenza contro quelli, che sono condannati in Roma, debba sollecitarne

la spedizione, e dentro li suddetti tre giorni di riposo, prendere, ed aver presa la solita lettera da Monsignor Commissario pro tempore del Mare.

In compenso poi, e corresponsività dell' obbligo, e peso suddetto di condurre, e trasportare a tutte sue spese, come sopra: Vogliamo che si assegni, e si abbia per assegnata al medesimo Bargello di Roma pro tempore, come Noi in virtù del presente Nostro Moto proprio assegniamo, ed abbiamo per assegnata l'annua, e ferma somma di scudi *Mille*, da pagarli la rata parte ogni mese dalla Nostra Camera, con mandati del Reverendissimo Cardinale Camerlengo; di maniera che il suddetto Bargello, atteso questo assegnamento, non possa pretendere, nè domandare a titolo di detto trasporto, e spese, che in qualunque modo bisognano, e bisogneranno per il medesimo, altra somma, o ricognizione veruna. Intendiamo però, che la suddetta Condotta sempre si faccia sotto la direzione, ed ordine di Monsignor Governatore di Roma pro tempore, quale strettamente, e caldamente incarichiamo di attendere, e vegliare con tutta diligenza, che li suddetti Condannati non sieno strapazzati nel viaggio, ma anzi trattati dal Bargello, ed Uomini suoi con tutta la maggior carità. Per la qual ragione vogliamo ancora, e dichiariamo, che il suddetto trasporto debba farsi, e continuarsi, senza rilasso, o ritardo, in tutto il decorso dell' anno, eccettuati però *li tre mesi d'estate*, affinché li suddetti miserabili già condannati, e chi li conduce, o trasporta, non incorrano in pericolo della vita, o di grave malattia per la mutazione dell'aria.

In sequela, ed esecuzione di questo Nostro Moto proprio, ordiniamo al Reverendissimo Cardinal Camerlengo, Monsignor Tesoriere generale, e loro Successori, che facciano puntualmente pagare dalla Nostra Camera per mezzo della Depositaria generale li Salarj, ed assegnamenti suddetti, e che all'incontro non permettano, che detta Nostra Camera, nè per causa di detti trasporti da Civita Castellana a Roma, o da Roma a Civita Vecchia, nè per causa di dette Commissioni Criminali, che spediranno li più volte nominati Tribunali di Roma, sia gravata di verun'altra benchè minima spesa, eccettuata le sole Commissioni speciali, che saranno segnate di Nostra propria mano, e de' Nostri Successori, per li due Tribunali del Reverendissimo Cardinal Vicario, e di Monsignor Uditore della Camera, nella forma, che si è detto di sopra: Per il qual' effetto ordiniamo, ed ingiungiamo al Computista generale di essa Camera, che sotto pena di esser tenuto del proprio, non passi in avvenire, e non ammetta alcun'Ordine, o Mandato de' Tribunali suddetti, o di altro chiunque sia, ancorchè degno di speciale, e specialissima menzione, per conto di detti trasporti, e Commissioni, se non che nell'unico, e solo caso di qualche Commissione speciale segnata come sopra; nel qual caso vogliamo, che neppure debba spedire alcun Mandato di pagamento, se la nota, e lista delle giornate impiegate dai Commissarj non sarà stata prima approvata, e sottoscritta dal Luogotenente Criminale di quel Tribunale, che avrà ottenuto la Commissione, non solo colla espressione di averla attentamente verificata col processo originale, ma in oltre coll'altra, che in esso Processo è stata fatta, ed inserita la descrizione de' Beni degl'Inquisiti, secondo la forma di questo Nostro Moto proprio, e non altrimenti.

Oltre li referiti provvedimenti, quali fin qui abbiamo preso, a consiglio, e suggerimento di detta Congregazione particolare, essendo giunti

a nostra

Certum
num illi
dum ad
hunc effe-
rum Bar-
cello con-
tuler.

Erant
Camera
tra dicere
penas no-
gravat.

VI.
Alios abbas
circa capti-
ras, & pe-

1747.
quisitiones
tollit.

1747.

a nostra notizia altri abusi, e disordini in passato occorsi, con strapazzo ed aggravio de' Nostri Sudditi, e tal volta ancora innocenti, o per essersi fatto lecito li Notarij, o altri Ufficiali, e Ministri inferiori de' suddetti, e forse anche di altri Tribunali di Roma; ad istigazione, o querela di una parte, ordinare la Cattura dell'altra, e similmente a loro arbitrio fare delle perquisizioni in Cafe civili, ed oneste, senza ordine, e saputa delli Capi di essi Tribunali, o dei loro Luogotenenti: Oppure per essersi lasciati lungo tempo marcire gl'Inquisiti nelle Carceri Segrete senza mai costituirli, ed esaminarli; E volendo Noi onningamente rimediare a somiglianti abusi, e che per calunnia de' Malvaggi non restino danneggiati gl'Innocenti; Perciò di simile Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Suprema Podestà ordiniamo in primo luogo, e comandiamo, che nelle Cause, nelle quali si procede criminalmente per denuncia, istigazione, o querela di una Parte, in qualunque sia Tribunale di Roma (niuno affatto eccettuato, ancorchè per li suoi particolari privilegi fosse degno di speciale, ed individua menzione) veruno de' Ministri, ed Ufficiali subalterni, e veruno de' Notari di esso Tribunale ardisca in avvenire ordinare la Cattura dell'altra Parte denunciata, o querelata, e molto meno alcuna perquisizione in Casa, o anche Magazzino, o Bottega, senza ordine precedente, ed in scritto, da inserirsi nel Processo, firmato, e sottoscritto di propria mano, o dal Capo del Tribunale, o dal suo Luogotenente Criminale, sotto pena, in caso di contravvenzione, della perdita dell'Uffizio, e di anni cinque di Galera, da potersi estendere anche alla Galera in vita, se vi saranno circostanze, che aggravino la detta contravvenzione.

Strettamente poi incarichiamo l'onore, e la coscienza di detti Capi di Tribunali, e dei loro Luogotenenti Criminali, che non sottoscrivano, e non rilascino nelle Cause predette, a denuncia, istigazione, o querela di una Parte, verun'ordine di Cattura, o perquisizione contro l'altra, se non dopo essersi probabilmente assicurati, che la denuncia, ed istigazione non proceda da spirito di odio, malignità, e calunnia, come pur troppo spesso volte avviene, e che la querela sia a sufficienza verificata; Nè gli rincresca di adoprare in ciò da loro stessi le dovute diligenze, e di non stare alle semplici verbali relazioni de' Notari, o di detti Ministri: dovendo piuttosto considerare, che per obbligo di loro Uffizio, essi debbono del pari invigilare, che non restino impuniti li Rei, e che non sieno aggravati gl'Innocenti.

Per la medesima ragione vogliamo ancora, che rispetto agl'Inquisiti ristretti nelle Carceri segrete, si osservi onninamente la Riforma di Paolo V. Nostro Predecessore, nella quale si dispone, che debbano questi costituirsi, ed esaminarsi dentro il termine di tre giorni, dopo che sono stati ristretti in dette Carceri; E perchè in detta Riforma si eccettua il caso, nel quale concorra qualche causa speciale, per cui non convenga costituire l'Inquisito dentro il termine suddetto; E quindi è nato l'abuso di fargli tutti per lungo tempo marcire indistintamente nelle dette Segrete senza mai costituirli, ed esaminarli: Perciò vogliamo, e comandiamo, che al Giudice della Causa non sia lecito a piacere ed arbitrio suo differire l'esame e Costituire oltre i predetti tre giorni, sotto colore, e pretesto, che si tratti di caso, in cui convenga fare diversamente: Ma debba sopra di ciò ottenere licenza, e permissione speciale, firmata e sottoscritta dal Capo del Tribunale, a cui privatamente ad ogni altro, ancorchè Luogotenente, Uditore, o altro Ministro principale,

riserviamo la facoltà di dare detta licenza, quale però neppur vogliamo, che si dia per tempo indeterminato, ma solamente si dia per tempo determinato, ed il più ristretto, che sia possibile, ad effetto che non resti perciò ritardato il corso della Giustizia.

E siccome in questa parte abbiamo già Noi medesimi incaricato in voce Monsignor Governatore di Roma, e suoi Luogotenenti, l'Avvocato, e Procuratore de' Poveri, e li Deputati della Carità: Così colla presente Cedola di Nostro Moto proprio torniamo ad incaricare tanto il suddetto Monsignor Governatore di Roma, e suoi Luogotenenti, quanto li Capi, e Ministri di ciascun altro Tribunale di Roma, e generalmente tutta la piena Visita, che vegliano attentamente sopra la puntuale esecuzione di questa Nostra disposizione e volontà, nè si contentino del solo *formatur*, o *continuatur Processus*; Ma costringano il Giudice della Causa a dire precisamente, se l'Inquisito è stato mai costituito, e quante volte; e quando non sia stato costituito dentro li primi tre giorni, ad esibire la suddetta licenza in iscritto. Specialmente poi ordiniamo all'Avvocato, e Procuratore de' Poveri, sotto pena della Nostra indignazione, ed alli suddetti Deputati della Carità per obbligo del loro pio, e lodevole Istituto, che quante volte nella Visita delle Segrete trovino alcun Carcerato, che senza la proroga, o licenza predetta data in iscritto dal Capo del Tribunale, non sia stato costituito, ed esaminato dentro i tre giorni, o, essendovi la proroga, dentro il termine prorogato; debbano tutti, e ciascun di loro rappresentarlo senza ritardo a Noi, e Nostri Successori, o almeno alli Nostri Uditori prò tempore, ad effetto di restarne prontamente intesi, e di prendere contro quelli, che averanno mancato, ulteriori provvedimenti.

Finalmente vogliamo, e comandiamo, che le Cause, e Processi contro i Contumaci sieno ancor'essi per quanto è possibile, sollecitati, e disbrigati; E perciò ordiniamo al Fiscale Generale di Roma, che almeno due volte il mese si faccia render conto dalli suoi Sostituti delle Cause, e Processi suddetti: E di più invigilare, che questo Nostro Moto proprio, subito che sarà dato alle stampe, resti per sempre affisso in luogo a tutti comodo, e visibile nella Cancellaria delle Carceri Nuove, e di Campidoglio, ed in ciascheduno degl'Uffizj Criminali di Roma; lasciando al Computista generale della Camera la cura, & peso di tenerlo similmente affisso nella sua Computistaria; per essere così mente, e volontà Nostra precisa; Volendo, e decretando, che la presente Nostra Cedola di Moto proprio, da ammetterli, e registrarli in piena Camera, e ne' suoi Libri, a tenore della Bolla di Pio IV. Predecessore Nostro *de registrandis*, e tutto ciò, che in essa abbiamo, come sopra, voluto, disposto, ed ordinato, vaglia, e debba aver sempre, ed in ogni futuro tempo il suo plenario effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, ancorchè non vi siano stati chiamati, citati, ne sentiti li Capi de' suddetti Tribunali, loro rispettivi Luogotenenti, Giudici, Notarij, & Ministri, il Fiscale Generale, Monsignor Commisario Generale della Nostra Camera, e quali si siano altri, benchè degni di special menzione, che vi avessero, o pretendessero d'avervi interesse: Non ostanti le Costituzioni di Paolo II., Paolo IV., e del detto Pio IV. *de rebus Ecclesie, & Camera non alienandis*; la Regola della Nostra Cancellaria *de Jure quasito non tollendo*, e quali si siano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Stabilimenti, Riforme eziandio

VIII.
De consecratione Processuum contra Contumaces, & hujus Motus proprii observantia.

VII.
De Examine inquisitorum infra tri-duum.

delli stessi Tribunali, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e supplendo Noi colla piechezza della Nostra Suprema Podestà a qualunque vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse intervenire, questa volta sola, ed all'effetto predetto, specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 30. Settembre 1747.
BENEDICTUS PAPA XIV.

Pontifex confirmatorem schedulam insertam, & exequi mandat.

Ut igitur provida hujusmodi mandata, atque praecepta in publicam omnium, ad quos pertinet, seu pertinebit in futurum, notitiam deducantur, & propensori hac voluntatis Nostrae significatione perennem, atque inviolabilem observantiam, & firmitatem obtineant; eadem Apostolicis hujusmodi Nostris Literis inserta, atque eorundem tenore, ac simili Motu, scientia, & potestatis plenitudine iterum confirmata, ac roborata, perpetuae universorum memoriae commendare volumus: Mandantes praefatis Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus Vicario nostro in Urbe, nec non ejusdem S. R. E. Camerario, ac Dilectis pariter Filiis Gubernatori Urbis ipsius S. R. E. Vice Camerario, item Causarum Camerae Nostrae Apostolicae Auditori Generali, ejusdemque Camerae Commissario, & Rationatori generali, nec non Auditori Nostrae praefatis, eorumque in Officiis hujusmodi successoribus pro tempore futuris, ut omnia & singula a Nobis in praesentata schedula nostri Motus proprii disposita, atque statuta, tam ipsi, in quantum eorum respectivè Officia concernunt, exactè observent, quam etiam ab aliis sibi subjectis, ad quos pertinet, ac pertinebit in posterum, exactissime impleri, & observari faciant, sub penis ibi contentis.

Decretum irritans.

Ac decernentes, praesentam Schedulam, nec non praesentes Nostras Literas perpetuò validas, firmas, & efficaces esse, & fore, quibuscumque

juris, seu facti defectibus, qui adversus illas, etiam quorumvis privilegiorum a Sede Apostolica concessorum pretextu, ad effectum impediendi, seu retardandi earum executionem, quovis modo, seu quavis ex causa, opponi, seu objici possent, minime refragantibus, suos plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, easque propterea, omnibus & singulis quomodolibet afferendis impedimentis penitus & omnino rejectis, ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quomodolibet spectabit, inviolabiliter, & inconcusse observari debere; Ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis Auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus omnibus his, quae in ipsa praesentata Schedula non obstat volumus, & quibusvis aliis Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam Nostrae Confirmationis, mandati, decreti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae MDCCXLVII, decimo septimo Kalendas Januarii, Pontificatus Nostri Anno Octavo.

D. Card. Passioneus.

J. Datarius.

VISA DE CURIA.

I. C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco ✕ Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

Publicata die 29. Decembris 1747.

XLV,

Ad Archiepiscopos & Episcopos Ditionis temporalis Pontificiae super Bacchanalibus.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Duo graviores abusus, qui in Bacchanalibus reprehenduntur.

I. Quod Chorea &c. per noctem ad diem Cinerum protrahantur.

II. Quod in aliquibus Civitatibus diebus Festis homines personati incedant.

INTER caetera bene multa, quae Nos vehementer commovent, cum in hoc Nostrae Pontificiae ditionis Statu Bacchanalia toleramus, duo praecipua sunt, de quibus religiosiores quidam ejusdem Ditionis Episcopi Nobiscum aut verbis praesentes, aut absentes epistolis conquesti sunt. Primum illud est, quod vigiliae, chora, ludi ultima Bacchanaliorum nocte celebrari soliti non semel usque ad primum Quadragesimae diluculum producuntur, ita ut multi sint, qui ab hujusmodi choreis, ludis, vigiliis discedentes, deposita quidem larva, iidem verò induti vestibus, quibus personati quaque versus processerant, Ecclesiam subeant, Divinis Mysteriis interfint, Sacros Cineres de more accipiant; domum deinde redeuntes dormiant, plerumque totum mane primi Quadragesimalis diei, nec dubitent Episcopum nimis severitatis arguere, si palam queratur, ac tum maxime, si poena velit aliqua in id criminis animadvertere. Nos illud deinde commovet, quod in aliquas Status Ecclesiastici Civitates aut irrepere videatur, aut paucis abhinc annis irrepserit perversa haec consuetudo, quae mordicus conservatur, ut Festis quoque diebus personari homines pervagentur;

Agli Arcivescovi e Vescovi dello Stato temporale Pontificio sopra il Carnevale.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

XLV.

Due più gravi abusi, che si commettono nel Carnevale.

I. Chorea &c. si protrahino nella notte dopo entrato il dì delle Ceneri.

II. Chorea &c. in alcune Città nei giorni Festivi si mantengono.

Circu-

ne?